



**COMUNE DI AGEROLA**  
**Via Generale Narsete, 7**  
**80151 Agerola (NA)**  
**C.F: 00559806630**

**CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA**

**RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE  
DEI VEICOLI A MOTORE DEL COMUNE E GARANZIE ACCESSORIE  
AMMINISTRATE A "LIBRO MATRICOLA"**

**CIG: 8282233AE0**

**Durata:** Dalle ore 24.00 della data di consegna del servizio e sino alle ore 24.00  
del giorno 31.12.2021

Effetto polizza

\_\_\_\_\_  
(data di consegna del servizio)

Scadenza polizza 31.12.2021

Scadenza prima rata 31.12.2020

**L'assicurazione è prestata per tutti i veicoli riportati nell'elenco allegato o  
inclusi in garanzia successivamente alla data di effetto della stessa.**

**DEFINIZIONI**

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

<b>Legge / Codice:</b>	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
<b>Regolamento:</b>	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
<b>Società / Impresa:</b>	la Compagnia Assicuratrice
<b>Contraente:</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Valore Commerciale:</b>	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
<b>Ebbrezza:</b>	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
<b>Incendio:</b>	è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
<b>Furto:</b>	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
<b>Rapina:</b>	è il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
<b>Accessori di serie:</b>	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino

<b>Accessori aggiuntivi – optional:</b>	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
<b>Accessori fonovisivi:</b>	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
<b>Franchigia:</b>	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo
<b>Sinistro:</b>	evento causa del danno
<b>Sinistro senza seguito:</b>	il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro
<b>Primo rischio assoluto:</b>	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.)
<b>Veicolo:</b>	ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo", si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli

**SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI**  
**NON MODIFICABILI**

**Art. 1) DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il contratto decorre dalla data di consegna del servizio assicurativo e scade il 31.12.2021, senza necessità di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo, pur continuando a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza contrattuale.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra compagnia.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Nel caso di contratto di durata superiore ad un anno, ciascuna delle parti ha la facoltà di risolvere il contratto medesimo ad ogni scadenza intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi dovranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

La Società si impegna a trasmettere direttamente al Contraente i certificati/contrassegni relativi ai singoli veicoli.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o Accordi quadro resi disponibili da Centrali di Committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

**Art. 2) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha però il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### **Art. 3) IMPOSTE E TASSE**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **Art. 5) FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello ove ha sede il Contraente/Assicurato.

### **Art. 6) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente capitolato e successive appendici, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. 7) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle clausole contenute nel presente capitolato nonché delle norme in esso richiamate e/o comunque applicabili verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **Art. 8) POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazioni o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano alla stessa classe/settore tariffario.

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 9) – Sezione II “Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo”, le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, e della Carta Verde.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di premio, attiva o passiva, risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri subiti dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

#### **Art. 9) SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

#### **Art. 10) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

Il trasferimento della proprietà del veicolo comporta, di norma, anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

**Art. 11) OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti;
- sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In tal caso, la Società è tenuta a riscontrare la richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

**Art. 12) COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**Art. 13) OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO****Art.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

**Art.2) ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;



- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegnano la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) Se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- d) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

#### **Art. 3) MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali:

€ 12.000.000,00 per sinistro, con il limite di

€ 10.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di

€ 2.000.000,00 comunque garantito per danni a cose

#### **Art.4) ESTENSIONE TERRITORIALE/RILASCIO CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (CARTA VERDE)**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

#### **Art.5) FORMULE TARIFFARIE**

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa bonus/malus:** che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 6);
- b) **tariffa fissa:** senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento);
- c) **tariffa con franchigia fissa:** che prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro (applicabile ai soli ciclomotori per trasporto cose).

#### **Art.6) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

##### **1° periodo:**

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima del periodo di assicurazione corrispondente alla prima scadenza assicurativa;

##### **periodi successivi:**

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

#### **Art. 7) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi. In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **Art. 7 bis) Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **Art. 7 ter) Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 7 bis), la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

#### **Art.7 quater) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

#### **Art.8) GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

#### **Art.9) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

### SEZIONE III – RISCHI ACCESSORI

(Garanzie valide solo per i veicoli per i quali verranno richieste - Allo stato, per i veicoli riportati nell'elenco allegato, non sono richieste le garanzie di cui alla presente sezione).

Limitatamente ai veicoli per i quali la garanzia verrà richiesta, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di qualsiasi genere, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

#### **Art. 1) GARANZIE**

##### **Art. 1.1) INCENDIO**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

##### **Art. 1.2) FURTO, RAPINA, ESTORSIONE**

La Società risponde:

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non
- dei danni alle parti interne del veicolo

##### **Art. 1.3) EVENTI SOCIO-POLITICI E ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

Per tutte le garanzie di cui agli Artt. 1.1) usque 1.3), l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo

#### **Art. 2) ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- qualora non operante l'Art. 1.3) della presente Sezione: avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere; trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione.

### **Art. 3) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

### **Art. 4) MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI**

Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio addetto alla gestione dei sinistri del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

➤ per le garanzie di cui agli Art. 1.1) – Incendio e 1.3) – Eventi socio-politici ed atmosferici

- in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite

➤ per le garanzie di cui all'Art. 1.2) – Furto, Rapina, Estorsione

- in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite

In ogni caso copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

### **Art. 5) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (per tutti i veicoli)**

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1.1), 1.2), e 1.3) della presente sezione III, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

#### **Art. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

#### **Art. 7) CLAUSOLA ARBITRALE**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede della Contraente.

I periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle predette operazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 8) RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE**

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

**Art. 9) RECUPERI**

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito al precedente Art. 7) Riparazione - Sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

**Art. 10) FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Le garanzie di cui alla presente sezione III indicate:

- all'Art. 1.1) Incendio – sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia
- all'Art. 1.2) Furto, Rapina, Estorsione – sono prestate con applicazione dei seguenti scoperti/franchigie:
  - veicoli per trasporto cose fino a 35 q.li: scoperto 10% col minimo di € 250,00
  - veicoli per trasporto cose oltre 35 q.li: scoperto 10% col minimo di € 500,00
  - autovetture: scoperto 10% col minimo di € 200,00
  - macchine operatrici/carrelli/altri veicoli: scoperto 10% col minimo di € 250,00
- all'Art. 1.3) Eventi Socio-politici ed Atmosferici –sono prestate con applicazione dei seguenti scoperti/franchigie:
  - veicoli per trasporto cose fino a 35 q.li: scoperto 10% col minimo di € 500,00
  - veicoli per trasporto cose oltre 35 q.li: scoperto 10% col minimo di € 500,00
  - autovetture: scoperto 10% col minimo di € 150,00
  - macchine operatrici/carrelli/altri veicoli: scoperto 10% col minimo di € 500,00

**SEZIONE IV – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)****A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

**B) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA**

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato

effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 300,00 per evento.

### ***C) DANNI DA INCENDIO***

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 500.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### ***D) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)***

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

### ***E) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose) EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI***

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Per questa estensione di garanzia il massimale per sinistro s'intende fissato in € 1.000.000,00.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi, così come tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

### ***F) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE / DOLO***

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debbono risponderne e che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza. Tale estensione non opera in caso di furto del veicolo.



**G) CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLANTI**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

**H) RINUNCIA ALLA RIVALSA**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2) – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione II, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa ad essa spettante ai sensi di legge nei confronti:

1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:

- a) nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure – per i veicoli adibiti a trasporto cose – secondo quanto previsto dall'art. 54 – lettera d) del Nuovo Codice della Strada
- b) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada.
- c) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- d) qualora il veicolo sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
- e) se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi di legge.

2) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché l'Ente contraente non sia a conoscenza di tale situazione prima del sinistro;

**I) DANNI DA INQUINAMENTO**

Nei limiti di cui ai massimali di Responsabilità Civile, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose contenute nel serbatoio del veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento. Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

**J) RIMORCHI - RISCHIO STATICO**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

**K) PERDITA DELLE CHIAVI**

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

**L) SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO**

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento, le spese di custodia e parcheggio sostenute dall'Assicurato in presenza di veicolo sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione.

**M) SPESE PER TRASPORTO IN AMBULANZA**

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione.

**N) GARANZIA BAGAGLI**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi: denaro, preziosi, titoli. La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 600,00 per evento.

**O) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

**P) AUTOVEICOLI ADIBITI A SGOMBERO NEVE**

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare potrebbero essere adibiti a servizio di sgombero neve e attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc) ed essere muniti delle accessorie attrezzature ausiliare. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Si precisa che:

1. Il parco veicoli a motore dell'Ente è descritto nell'elenco allegato.

**LA SOCIETA'**

**IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

---

---